

PLUSVALENZA DA CESSIONE DI AZIONI DERIVANTI DA PIANI DI STOCK OPTION – COSTO DELLE AZIONI CEDUTE GIÀ TASSATO ALL'ESTERO IN CAPO AL CEDENTE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 289/2023

- ✓ Con l'istanza di interpello in esame, una persona fisica, che svolge attività lavorativa alle dipendenze di un gruppo internazionale e che a far data dal 2022 è tornata a risiedere fiscalmente e a prestare la sua attività lavorativa in Italia, chiede all'Agenzia Entrate (AE) alcuni chiarimenti ai fini del calcolo della plusvalenza finanziaria da assoggettare a tassazione nel 2022 (ex art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR) a seguito della cessione di azioni, emesse dalla società capogruppo e quotate sul mercato azionario statunitense, che l'istante aveva ricevuto in assegnazione nel corso del 2021 in esecuzione di un piano di stock option e al termine di un periodo prefissato (*vesting period*), quando era ancora fiscalmente residente negli Stati Uniti e prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze della consociata americana del gruppo.
- ✓ In particolare, l'istante segnala che in base alla legislazione statunitense l'assegnazione delle azioni rivenienti dalla maturazione delle RSU (*Restricted Stock Units*) ha generato nel 2021 in capo al medesimo un reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali, quantificato in misura pari al valore di mercato registrato dalle azioni alla data del *vesting* (cd. *Fair Market Value*) e assoggettato a tassazione negli USA con aliquota media del 37%. Di qui la richiesta all'AE se detto valore di mercato possa essere utilizzato come costo fiscale di carico delle azioni oggetto di cessione, in conformità al disposto dell'art. 67, comma 1, lett. c-bis e art. 68, comma 6, del TUIR, laddove viene stabilito che la plusvalenza da cessione risulta dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il «valore di acquisto assoggettato a tassazione».
- ✓ L'AE, richiamandosi altresì alla C.M. 30/E del 25.02.2000, sottolinea, con riguardo ai piani di stock option, che la plusvalenza da cessione delle azioni rivenienti dal piano è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il «valore normale» delle azioni al momento dell'assegnazione, a condizione che detto valore sia assoggettato a tassazione quale compenso in natura in capo al dipendente; la stessa Agenzia precisa altresì che tale principio si rende applicabile anche nell'ipotesi in esame in cui al momento dell'assegnazione dei titoli il contribuente era residente all'estero e dunque le azioni assegnate sono state ivi assoggettate a tassazione quale reddito di lavoro dipendente sulla base del valore di mercato delle stesse alla data del *vesting*.

